



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



CONSORZIO
SOCIALE
VALLE DELL'IRNO
AMBITO-S6

AZIENDA CONSORTILE CONSORZIO SOCIALE VALLE IRNO AMBITO S06
REGIONE CAMPANIA
CAPITOLATO SPECIALE

PER LA GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL PRONTO INTERVENTOSOCIALE/CENTRO SERVIZI RIVOLTO ALLE PERSONE RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S06

A Valere:

Quota servizi del Fondo Povertà" € 47.619,05 oltre IVA - annualità 2020 Codice CUP: B41B20001420003;

Quota servizi del Fondo Povertà" € 47.619,05 oltre IVA - annualità 2021 Codice CUP: B41H21000040003;

Quota Avviso Pubblico 1/2021 PrInS € 127.619,04 oltre IVA Progetti di Interventi Sociali - Centro Servizi CUP: B41H22000120006

CIG: 9479104414

IMPORTO EURO € 222.857,14 (ESCLUSA IVA)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO-IMPORTO

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Centro Servizi e del Pronto Intervento Sociale a favore delle persone residenti nei Comuni del Consorzio S6.

Il servizio è stato programmato come segue:

- complessive 52 settimane
- avvio presuntivo anno 2022 anno 2023 e comunque fino al completamento delle risorse;

1.2 L'importo a base d'asta ammonta a € 222.857,14 oltre IVA come per legge di cui:

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00.

€ 222.857,14 oltre IVA per costi del personale (applicare il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del settore o della categoria); spese generali:

Personale
1 Assistente Sociale
1 Psicologo
1 Educatore Professionale
2 operatori front-office

1 Tutor familiare
1 Autista

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO

L'Ambito Territoriale di attuazione dell'intervento e quindi di espletamento delle prestazioni comprese nell'appalto, è l'Ambito Sociale S06--Regione Campania costituito dai 6 Comuni .

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Centro Servizi si configura quale riferimento per il territorio dell'Ambito S6 al fine di facilitare l'accesso alla rete di servizi socio-sanitari alle persone in condizione di deprivazione materiale e di marginalità estrema. Il Centro intende garantire una presa in carico globale attraverso il lavoro dell'equipe multidisciplinare e del Servizio Sociale Professionale presente sui comuni dell'Ambito S6 a cui sarà attribuito un ruolo di coordinamento degli interventi. Il servizio sarà articolato in modalità itinerante in ogni comune dell'ambito.

Il Pronto Intervento Sociale si configura come servizio di prossimità per l'individuazione delle situazioni di emergenza sociale ed è attivo 24 ore su 24 e si rivolge a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni urgenti e improcrastinabili, in grado di affrontare l'emergenza in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

Il Pronto Intervento lavorerà in piena sinergia con il Centro Servizi a cui verranno segnalate le situazioni di emergenza per l'attivazione dell'equipe multidisciplinare e la presa in carico. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge. Deve prevedere, come prescritto dall'art. 85 del R.R. 4/2014, la gestione della prima urgenza, l'attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire sostegno sociale ai soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità. ..) l'intervento andrà ad integrarsi, inoltre, con la programmazione del PNRR e in particolare con la linea di intervento 1.3.2 Stazione di Posta (Centro Servizi).

Oggetto dell'affidamento è il Centro Servizi e il Pronto Intervento Sociale, previsto dal Piano di contrasto alla Povertà del Consorzio dei Servizi Sociali S06 -Regione Campania, a valere e rendicontare sulla Quota Servizi del Fondo Povertà - annualità 2020, e annualità 2021 e sulla Quota Avviso Pubblico1/2021 PrInS-Centro Servizi annualità 2021.

In caso di revoca/impossibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, su disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il rapporto contrattuale potrà essere interrotto in anticipo senza alcun onere a carico per la stazione appaltante ovvero prorogato sulla scorta di ulteriori assegnazioni di risorse/residui ad oggi non programmabili.

ART. 4 PRESTAZIONI, DESTINATARI DEL SERVIZIO, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI, ESCLUSIONI., SENSIBILIZZAZIONE E DIVULGAZIONE. RAGGIUNGIBILITÀ DEL SERVIZIO.

4.1. **Prestazioni:** Il Centro Servizi si configura quale riferimento per l'accesso e la presa in carico, ai servizi socio -sanitari presenti sul territorio, alle persone in condizione di povertà e marginalità estrema. Il servizio e garantirà le seguenti attività:

- costituzione dell'equipe multidisciplinare costituita da: un Assistente Sociale un Educatore Professionale, uno Psicologo;
- Raccordo con il Pronto intervento Sociale;
- Ascolto ed orientamento analisi preliminare del bisogno attraverso un processo di compilazione degli strumenti di pre assessment;
- presa in carico garantita dal Servizio Sociale Professionale (case manager) che, attraverso il coinvolgimento dell'equipe multidisciplinare, costituita da figure educative sociali e psicologiche ecc., sarà assicurata alle persone in difficoltà una presa in carico globale. L'equipe lavorerà in sinergia con il Servizio Sociale Professionale dei Comuni e provvederà alla definizione del progetto individualizzato e all'attivazione della rete territoriale.
- prima e pronta accoglienza presso le strutture sociali, alberghiere e sanitarie presenti sul territorio;

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale si configura quale servizio di prossimità e lavorerà in piena sinergia con l'equipe del Centro Servizi e del Servizio Sociale Professionale, che lo coordina ed è preposto al trattamento delle situazioni di emergenza e di urgenze sociali per un intervento immediato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.

L'emergenza sociale si verifica in presenza di una situazione improvvisa che incide negativamente sui bisogni primari del singolo e della famiglia (sicurezza personale, necessità di protezione, alloggio, ecc.), in misura tale da far temere nell'immediato un probabile danno di significativa consistenza sul piano fisico, psichico o esistenziale.

4.2. Destinatari del servizio. Le prestazioni richieste e/o individuate possono essere erogate a tutti coloro, adulti, diversamente abili, anziani, minori, immigrati e stranieri, in elencazione comunque non esaustiva, i quali vengano a trovarsi in condizioni d'improvvisa e imprevedibile necessità assistenziale segnalata anche dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, da ospedali, da cittadini, da volontari, dalle parrocchie ovvero dagli stessi soggetti bisognosi di assistenza.

4.3. Obiettivi e risultati attesi. Il prestatore del Servizio dovrà assicurare il funzionamento del Centro Servizi e del Pronto Intervento Sociale nei termini previsti dal presente capitolato e dovranno comprendere:

- Costituzione dell'equipe multidisciplinare
- Accompagnamento ai servizi socio sanitari territoriali;
- Segretariato sociale; -
- Orientamento al lavoro;
- Fornitura e distribuzione dei beni di prima necessità;
- Servizi di ristorazione;

Numero Verde-Telefonia Sociale:

- front-office telefonico per informazione ed emergenze
- orientamento per l'accesso ai servizi

Supporto bisogni primaria:

- Distribuzione pasti;
- Distribuzione di coperte e kit igienici, messi a disposizione dall'appaltatore

Supporto abitativo:

- Collocamento in alloggi collettivi e/o singoli messi a disposizione dall'appaltatore;

Servizio Sanificazione ambienti domestici:

- cura e igiene dell'ambiente in abitazioni private (es. sanificazione, pulizia, smaltimento arredi e suppellettili fatiscenti), specie per le situazioni patologiche (c.d. "accumulatori seriali"), segnalati in emergenza e realizzati mediante personale esterno all'uopo individuato;

Servizio di supporto al benessere:

- prestazioni mediche specialistiche anche in convenzione con ambulatori sociali;
- reperimento farmaci;
- assistenza all'autonomia,
- assistenza psicologica e sociale;
- tutoraggio

Rendere disponibile un mezzo di trasporto dedicato al pronto intervento sociale al fine di:

- garantire la prima e pronta accoglienza presso strutture sociali, alberghiere e sanitarie; accompagnamento presso medici per visite specialistiche, ambulatori sociali in favore di persone in condizione di particolare fragilità sociale.

4.4. Promozione e comunicazione dell'intervento

L'aggiudicatario dovrà garantire un piano di comunicazione e promozione dell'intervento.

4.5. Raggiungibilità del servizio. Il servizio deve necessariamente essere conosciuto dalla popolazione che deve comprenderne sia i benefici sociali da questo rivenienti che le sostanziali differenze dai "pronti intervento" di altra natura, in primo luogo sanitario o di pubblica sicurezza o di protezione civile. Per ottenere questo risultato l'aggiudicatario del servizio adotta, per la chiamata di Pronto Intervento Sociale, un numero verde attivo H24, con operatore (e non voce preregistrata di selezione), sia per chiamate da telefoni fissi che cellulari.

ART. 5 - ALTRE INFORMAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

Il servizio, oggetto dell'affidamento, è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza una valida e documentata motivazione. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Consorzio dei Servizi Sociali S6 -regione Campania, senza alcuna formalità, sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Ente titolare del servizio è Il Consorzio Sociale valle Irno ambito S6 -Regione Campania e, per esso, l'Ufficio di Piano, cui compete:

- il controllo tecnico ed amministrativo;
- il controllo qualitativo;
- l'attivazione di sistematici momenti di verifica e "riflessione" sulla gestione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate.

L'aggiudicatario del servizio deve svolgere i seguenti compiti:

- individuare un Responsabile tecnico/Coordinatore, quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio di Piano;
- individuare il personale secondo specifici requisiti di professionalità ed esperienza previsti dal presente Capitolato;
- inviare all'Ufficio di Piano, preliminarmente all'avvio del servizio, l'elenco degli operatori e relative qualifiche e mansioni e, ove richiesto, i relativi contratti, comprensivi di UNILAV;
- farsi garante della realizzazione dell'intervento come da progetto (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant'altro);
- rendicontare all'Ente le prestazioni rese, presentando regolare fattura riportante la descrizioni analitica delle attività svolte, con annessa relazione, e timesheet delle singole risorse impiegate. Tale documentazione dovrà, in ogni caso, essere resa secondo modalità conformi alle prescrizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. "Linee Guida per l'impiego della Quota servizi del Fondo Povertà - annualità 2018" e successive integrazioni), che saranno comunicate dall'Ufficio di Piano;
- garantire in caso di aggiudicazione almeno una sede organizzativa nell'Ambito territoriale S6.

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO, ESECUZIONE ANTICIPATA E VALORE DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente bando avrà la durata presunta di 52 SETTIMANE a decorrere dalla data di inizio del servizio. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

- Il Consorzio S6, ricorrendo le condizioni di legge, si riserva la possibilità di affidare al concorrente aggiudicatario, alla scadenza contrattuale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, per ulteriori presunte 52 settimane e comunque fino allo stesso importo di € 222.857,14 (IVA esclusa). Ai fini del calcolo dell'importo complessivo dell'appalto, considerata la possibilità di tale rinnovo, si da atto che lo stesso ammonta a € 445.714,28 (€ 222.857,14 + € 222.857,14) e, quindi, è contenuto entro i limiti di cui all'art. 35 - comma 1 - lett. D) del D. Lgs.50/2016 (€ 750.000,00).
- La Ditta aggiudicataria dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento dei servizi stessi e sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, in esecutività del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto ex art. 106 c 11 del D. lgs. 50/2016 sino all'espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (sei), salvo diversa maggiore durata concordemente stabilita dalle parti. L'aggiudicatario è tenuto allo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
- Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre, l'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'impresa aggiudicataria e senza la possibilità, per la stessa, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- Il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
 - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
- L'Amministrazione autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
- Il valore dell'appalto è a € 445.714,28 (€ 222.857,14 + € 222.857,14)oltre IVA.

ART. 7 - CONTROLLO DELLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO

Il Consorzio dei Servizi Sociali S6 provvederà, a mezzo di proprio personale ad effettuare la vigilanza, la verifica ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza rilevata a carico degli operatori del servizio sarà accertata dalla Direzione del Consorzio dei Servizi Sociali S6 e comunicata all'affidatario.

L'Affidatario, entro tre giorni dalla data della notifica della inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste la Direzione del consorzio S6 adotterà i provvedimenti indicati nel presente Capitolato, sulla base della gravità dei casi.

È facoltà della Direzione del consorzio S6 disporre, in qualsiasi momento, verifiche ispettive straordinarie.

Nel caso l'affidatario abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, e/o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste "a regola d'arte" secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, provvederà direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri soggetti di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'aggiudicatario inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbero sostenuto se il servizio e le prestazioni fossero state eseguite regolarmente dall'aggiudicatario inadempiente.

ART. 8 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO

La stazione appaltante riconosce all'Affidatario un corrispettivo per i servizi erogati pari ad euro 222.857,14 oltre I.V.A. come per legge. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell'impresa aggiudicataria. Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto. L'amministrazione si riserva l'eventuale riaffidamento ex art. 63 comma 5 cod. appalti laddove vengano assegnate all'ambito le necessarie risorse economiche per il medesimo servizio dall'autorità sovraordinata competente.

Per quanto attiene ai pagamenti, questi avverranno sulla base di fatture mensili.

L'aggiudicataria non potrà fatturare in ogni caso un importo complessivo superiore all'importo complessivo di aggiudicazione, salvo eventuali integrazioni richieste dal Consorzio dei Servizi Sociali S6. In caso di variazione del servizio (aumento o diminuzione), il corrispettivo richiesto subirà delle variazioni proporzionali a quanto preventivamente concordato.

Il pagamento avverrà previo accertamento da parte del Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali S6 del servizio reso in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.

Allo scopo l'affidatario provvederà di report di rendicontazione

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'ente e/o organismo aggiudicatario ed il personale utilizzato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza. L'accesso e la visione di dati memorizzati o riportati nelle schede individuali è precluso agli estranei, fatta eccezione per l'Ente committente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno o incidente che, in itinere, potesse derivare all'espletamento del servizio in appalto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

A tal fine il soggetto aggiudicatario si impegna a presentare prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

ART. 10 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'ente e/o organismo aggiudicatario, a seguito della stipulazione del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Amministrazione per la gestione dei servizi, indirizzando ad essa conseguentemente ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, ivi comprese quelle fornite dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, o a cose, causato dal personale dell'affidatario nell'esercizio del presente appalto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'ente e/o dall'organismo appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo e/o luogo alle persone durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.

Pertanto, l'ente aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare a proprie spese nonché a trasmetterne copia entro 10 giorni dall'aggiudicazione, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiori a quelli di seguito indicati:

Polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) massimale € 1.500.000,00

Polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) massimale € 1.500.000,00.

Dovrà essere garantita la copertura assicurativa di eventi dannosi alle cose, alla struttura o all'edificio ricevuto in consegna o in custodia dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi o esplosioni. La S.A. comunque resta sollevata da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio.

L'amministrazione è inoltre sollevata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e s.mi. oltre ad ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio.

Ove i danni di qualunque tipologia verificatesi fossero superiori ai limiti del massimale fissato nelle predette polizze assicurative, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Consorzio dei Servizi Sociali S6 ed i Comuni afferenti da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare. In caso di danni arrecati a terzi o di qualunque altro evento dannoso, l'aggiudicatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia alla Direzione dell'Ambi, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

La validità delle assicurazioni dovrà ricoprire l'intero periodo di svolgimento del servizio.

La mancata consegna delle stesse entro il termine sopra indicato sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 11 - COORDINAMENTO

L'ente aggiudicatario attraverso l'opera del Coordinatore del progetto dovrà garantire, anche al fine di consentire alla direzione del Consorzio S6 la verifica, la valutazione ed il controllo:

- > delle attività progettuali e dei correlati interventi attuati dagli operatori impiegati;
 - > della puntuale e regolare compilazione di relazioni di aggiornamento sulla conduzione del servizio;
 - > degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione delle presenze degli operatori;
- Inoltre al coordinatore spetta, in stretta sintonia con il committente:

- > la promozione di reti territoriali di servizi ed attività, definendo ogni possibile sinergia con altre progettualità ed agenzie educative, presenti in ambito territoriale,
- > la definizione di opportuni momenti di programmazione e verifica.

Il consorzio dei servizi Sociali S6 eseguirà la verifica sull'andamento del servizio e la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi dello stesso, relativamente alla qualità, quantità e durata delle prestazioni programmate.

Qualora, a seguito delle verifiche periodiche, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il Consorzio si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, fatta salva ogni richiesta del risarcimento del danno, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento, nella misura indicata all'art. 16.

ART. 12 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui al Disciplinare di gara che fa parte integrante del presente capitolato.

ART. 13 - CAUZIONE

L'affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

ART.14 - EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 15 - PENALITA'

In presenza di accertate irregolarità ed inadempienze, su relazione del Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali S6, la stazione appaltante applicherà penali fino ad un massimo di € 500,00, salvo quanto previsto al successivo art. 18, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di risarcire gli eventuali danni procurati all'Ente o agli utenti del servizio.

In caso di mancato svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice, Il Consorzio dei Servizi Sociali S6 si riserva la facoltà di farlo eseguire da altri soggetti, con addebito delle relative spese sul deposito cauzionale e su quanto a qualsiasi titolo dovuto all'appaltatore.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. Il provvedimento è assunto dal Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali S6 Si procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, Il Consorzio dei Servizi Sociali S6 si riserva la facoltà di risolvere immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., il contratto in danno dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- b) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante legale della ditta affidataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- c) cessazione dell'attività dell'Affidatario;
- d) mancata osservanza delle norme relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- e) mancato inizio del servizio nel termine fissato e sospensione ingiustificata del servizio;
- f) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario;
- j) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente Capitolato;
- k) mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- l) qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- m) inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale

In seguito alla risoluzione del contratto, Il Consorzio dei Servizi Sociali S6 si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Ambito incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. Il Consorzio dei Servizi Sociali S6, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Ambito;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Consorzio dei Servizi Sociali S6, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

ART. 17 -RECESSO

Ferme restando le cause di risoluzione previste dall'art. 16, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, il Consorzio dei Servizi Sociali S6 ha la facoltà di recedere dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra

compensazione, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

Il Consorzio dei Servizi Sociali S6 può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto. L'affidatario, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

ART. 18 - RIFUSIONI DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni e delle spese per le esecuzioni in danno, il Consorzio dei servizi Sociali S6 è facultato ad operare ritenute dirette sui corrispettivi dovuti e/o sul deposito cauzionale.

Art. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto all'appaltatore di **CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO**, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante. L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Il SUBAPPALTO il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice degli Appalti, così come modificato, a far data dal 1 novembre 2021, dall'art. 49 della Legge 108/2021, di conversione del D.L. 77/2021. A tal fine, il concorrente dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrervi e le parti della prestazione che intende subappaltare.

ART. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'Ente aggiudicatario dalla data di aggiudicazione. Il Direttore dell'Ambito sottoscriverà il contratto solo dopo l'iter procedurale previsto dalla normativa dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla nuova normativa vigente sugli appalti, approvata dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'affidatario con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G., - il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio oltre che alle norme del CODICE CIVILE, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. L'Amministrazione può sospendere, annullare o revocare in sede di autotutela la procedura di gara e l'aggiudicazione se sussiste l'interesse pubblico alla eliminazione di atti illegittimi o non più rispondenti all'interesse pubblico medesimo.


ART. 23 - PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n.196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n° 679/2016 nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE n° 679/2016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici.

Art. 24- FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto saranno devolute al giudice competente del foro del Tribunale di Salerno rimanendo esclusa la competenza arbitrale. L'affidatario letto il presente capitolato, lo accetta integralmente. L'affidatario dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui presente capitolato.

Baronissi li 10 NOV 2022



IL DIRETTORE
dott. Carmine De Blasio